



Al Sindaco

Comune di Sant'Arpino

SEDE

Al Segretario Comunale

Comune di Sant'Arpino

SEDE

p.c. Al Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

PEC: dait.prot@pec.interno.it

dipartimentoaffariInternieterritoriali@interno.it

p.c. Al Ministero per la Pubblica Amministrazione

Dipartimento della funzione pubblica

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'art. 43 del TUEL

I sottoscritti **Nicola Della Rossa** e **Anna Pezzella**, consiglieri comunali del gruppo politico "Insieme con Di Santo Sindaco"

PREMESSO CHE

- Con determinazione n. 253 del 16.5.2024 Area I – Affari Generali e Personale, il Comune di Sant'Arpino ha indetto una procedura concorsuale per soli esami per la copertura di n. 3 posti complessivi, di cui n.1 Funzionario tecnico, n. 1 Istruttore amministrativo contabile e n. 1 Istruttore informativo;
- Tale determina richiama il Documento di programmazione del fabbisogno approvato con Delibera G.C. n. 109 del 16.10.2023, con cui l'Ente ha, tuttavia, previsto l'assunzione di "*complessivamente n. 25 posti da ricoprire negli anni 2023 e 2024 mediante:*
... n. 2 nel 2024) concorso pubblico/scorrimento graduatorie; ...n.1 (nel 2024) avviamento di personale appartenente alle categorie protette ex L. n. 68/1999;...";
- Il bando di concorso ha, inoltre, omesso di prevedere l'espletamento della prova anche a contenuto teorico-pratico e di precisare "*i punteggi attribuibili*" ai candidati (chiaramente diversi dal punteggio minimo), la quota di riserva al personale interno, nonché le misure idonee ad assicurare la partecipazione dei candidati con DSA e delle candidate in stato di gravidanza o allattamento;
- Peraltro, tra i requisiti di partecipazione relativi al profilo di "Funzionario Tecnico", è stato prescritto il possesso della iscrizione all'albo professionale, in aggiunta al requisito di abilitazione;



- Di converso, per quanto attiene al profilo di “Istruttore amministrativo contabile”, tra le prove d’esame non risulta contemplata alcuna disciplina relativa alle materie propriamente contabili;

RILEVATO CHE

- Allo stato degli atti, la procedura concorsuale appare indetta in contrasto con quanto autorizzato in sede di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, risultando assorbita la n. 1 unità per la cui copertura è stata autorizzata mediante avviamento a selezione ex L. 68/1999;

- L’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 stabilisce: **“Il bando di concorso deve contenere almeno i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l’ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell’idoneità e le percentuali dei posti riservati al personale interno;**

- ... a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ...”.

Nel caso di specie, invece, non si rinvencono previsioni sul punto, avendo il bando di concorso omesso di precisare **“i punteggi attribuibili”** ai candidati (chiaramente concorrenti con il punteggio minimo, così come dimostrato dall’utilizzo della proposizione congiuntiva “e”), nonché le misure idonee ad assicurare la partecipazione dei candidati con DSA, **la cui carenza determina ex lege la “nullità” della intera procedura concorsuale;**

- L’art. 35-quater del D-lgs n. 165/2001 stabilisce inoltre che **“I concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale ...prevedono: a) l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, ...”.**

La norma quindi ascrive chiaramente la prova pratica o a contenuto teorico-pratico tra le prove scritte.

Nel caso di specie, invece, il bando ha previsto che **“La PROVA SCRITTA potrà consistere, a discrezione della Commissione esaminatrice, in un test e/o in una serie di quiz a risposta multipla e/o in una serie di quesiti a risposta sintetica...”**, senza includere alcuna valutazione di carattere pratico, e comunque omettendo di fornire alla commissione esaminatrice le doverose direttive atte a garantire una valutazione sotto il profilo della praticità, mediante formulazione di apposite domande e risposte

richieste.

RILEVATO ANCORA CHE



- Per l'ammissione alla procedura concorsuale relativa al profilo di "Funzionario Tecnico", il bando ha richiesto la iscrizione all'albo professionale in aggiunta al possesso della abilitazione alla professione.

Tale requisito appare illegittimo, in quanto concretante un'ingiustificata restrizione della platea dei potenziali candidati, posto che **la prestazione dei dipendenti pubblici addetti ai competenti uffici**, è riferita direttamente alla amministrazione di appartenenza e, come tale, **non richiede il possesso della iscrizione all'albo professionale**, ma la sola abilitazione all'esercizio della professione, collegata al superamento dell'esame di Stato (cfr. sul punto, anche Anac Parere funzione consultiva n. 64 del 10 gennaio 2024).

Oltretutto, finanche nei casi in cui la iscrizione all'albo costituisce presupposto necessario per lo svolgimento della mansione pubblica (si pensi, ad esempio, all'avvocato dipendente di una P.A.), la giurisprudenza ha comunque affermato che tale requisito potrebbe, al più, rilevare nella sola fase successiva relativa all'effettivo espletamento delle mansioni ma non ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 947/2021; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5.4.2011 n. 1919)

Il Bando appare pertanto illegittimo *in parte qua*, nella misura in cui richiede, quale requisito di partecipazione, il possesso di un elemento (iscrizione all'albo) assolutamente inidoneo a selezionare la platea dei potenziali concorrenti, che al contrario viene arbitrariamente limitata, proprio a causa di tale criterio di selezione, che è pertanto irragionevole;

RILEVATO ANCORA CHE

- L'art. 35-quater del D-lgs n. 165/2001, alla lettera a) stabilisce che ***"Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego"***.

Nel caso di specie, il posto messo a concorso attiene alla figura professionale dell'Istruttore amministrativo – contabile che, come noto, richiede funzioni e competenze specifiche (anche) nel settore della contabilità pubblica (conti, rendicontazione, liquidazioni, etc.).

Senonché, in violazione dell'art. 35 quater sopracitato, tra le materie oggetto di prova non sono ricompresi il diritto tributario e/o l'ordinamento finanziario e contabile, neppure in termini di nozioni e/o principi.

Il che, revoca verosimilmente in dubbio la idoneità della futura risorsa che sarà incardinata nelle funzioni di Istruttore amministrativo – contabile, essendo stata la stessa selezionata su materie ed argomenti non del tutto coerenti con il profilo e le attività richieste.

VISTO CHE



- I profili di illegittimità innanzi rilevati sono suscettibili di inficiare il valido espletamento della procedura concorsuale, per carenza dei requisiti di contenuto minimo prescritti dalla normativa vigente;
- Peraltro, la richiesta di requisiti illegittimamente restrittivi della platea dei potenziali candidati e, di converso, la mancata previsione tra le prove di esame di materie caratterizzanti il profilo messo a concorso, pregiudica oltremodo l'interesse pubblico dell'Ente alla selezione e assunzione del miglior candidato.

Tanto premesso, rilevato e visto

INTERROGA

Il Sindaco e l'Assessore competente al fine di conoscere quali iniziative la Giunta intenda porre in essere al fine di:

- a) sollecitare il Dirigente del Settore, che ha adottato la determinazione n. 253 del 16.5.2024 ad annullare in via di autotutela il suddetto provvedimento, in quanto illegittimo e lesivo del pubblico interesse;
- b) quali iniziative intendano comunque assumere al fine di garantire la regolarità della procedura concorsuale in oggetto e la più ampia partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti necessari per la copertura dei posti messi a concorso.

Si resta in attesa di una cortese risposta.

La presente viene trasmessa ai Ministeri in indirizzo, per l'eventuale adozione delle iniziative di rispettiva competenza

Con osservanza

Sant'Arpino, 31/05/2024

I Consiglieri Comunali

Nicola Della Rossa

Anna Pezzella